

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, in quanto la Commissione non avrebbe trattato il caso in maniera equa ed imparziale.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 TFUE e 53 dell'accordo SEE, poiché la Commissione, considerato il suo svolgimento del procedimento, non avrebbe provato a sufficienza di diritto la presunta infrazione.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 27 del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾, dell'articolo 11 del regolamento n. 773/2004 ⁽²⁾, dell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei diritti della difesa della Philips, poiché la Commissione non avrebbe comunicato importanti elementi a discarico.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 25 del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione non era legittimata a sanzionare tale presunto comportamento, giacché esso è avvenuto prima del 3 settembre 2004.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, poiché la Commissione non avrebbe determinato correttamente il valore delle vendite pertinente.
9. Nono motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe applicato un coefficiente di gravità sproporzionato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101TFUE] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).

Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Soprema/UAMI — Sopro Bauchemie (SOPRAPUR)

(Causa T-763/14)

(2015/C 073/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Holding Soprema (Strasburgo, Francia) (rappresentante: M.-R. Hirsch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sopro Bauchemie GmbH (Wiesbaden, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo «SOPRAPUR» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 977 642

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 14 agosto 2014 nel procedimento R 1370/2013-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 24 novembre 2014 — Red Lemon/UAMI — Lidl Stiftung (ABTRONIC)

(Causa T-775/14)

(2015/C 073/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Red Lemon Inc. (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: T. Wieland e S. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «ABTRONIC» — Domanda di registrazione n. 8534 811

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 4 settembre 2014 nel procedimento R 2060/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere l'opposizione;
- condannare l'UAMI alle spese.